

Scheda 4 – Energia**Procedura di infrazione n. 2009/2174 – ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione Regolamento CE n. 1228/2003 (Regolamento elettricità)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione di alcune norme di cui al Regolamento n. 1228/2003, rivolto alla definizione di regole comuni ai fini della realizzazione di un mercato unico europeo dell'elettricità. Tale obiettivo viene assicurato: in primo luogo, tramite l'interconnessione dei sistemi elettrici dei diversi Stati membri UE, mediante collocazione, alle frontiere, di sistemi di connessione (connectors); in secondo luogo, attraverso l'obbligo - gravante ciascuno degli Stati membri inclusi nell'area comprensiva di Paesi UE confinanti, c.d. “Regione unitaria” - di stipulare accordi multilaterali istitutivi di criteri condivisi, in grado di guidare, nel rispetto del principio della libera concorrenza, la distribuzione agli utenti delle “capacità” dei sistemi di interconnessione stessi, attuando quella che si definisce come “gestione infragiornaliera della connessione”. Quest'ultima, secondo il Regolamento di cui sopra, deve essere regolata in base a criteri non discriminatori per gli operatori transfrontalieri e, quindi, in linea con la finalità di integrare i mercati dei singoli Stati membri. L'obbligo gravante questi ultimi, relativo alla stipula delle intese suddette, viene assolto specificamente dagli enti che, in ciascuno Stato, sono preposti alla “gestione” del trasporto dell'energia elettrica, quindi alla manutenzione e al progresso degli apparati di trasmissione di detta energia. Per l'Italia, tale ente si identifica nella società TERNA s.p.a, la quale risulta non avere ancora concluso gli accordi di cui sopra. Al riguardo, le Autorità italiane hanno precisato di non aver potuto, sino ad ora, osservare il disposto del Regolamento sopra menzionato, a causa degli indugi degli altri Stati, dichiarando, comunque, di aver adottato un calendario che prevede come, a partire dal 1° gennaio 2011, troverà progressivamente attuazione il meccanismo per la gestione delle richieste di accesso ai sistemi di interconnessione. In proposito, la Commissione rileva che il calendario definito dall'Italia dilaziona eccessivamente la realizzazione dell'opera in questione. L'Italia ha comunicato, poi, che criteri comuni di gestione delle capacità di interconnessione sono stati definiti in diverse intese bilaterali, stipulate, ognuna, fra l'Italia e uno soltanto degli altri Stati facenti parte della Regione unitaria. Al riguardo, la Commissione replica che tali accordi, ciascuno vincolando solo le parti che vi hanno specificamente aderito, non hanno consentito di fissare regole unitarie condivise da tutti quanti gli Stati compresi nella Regione stessa. L'Italia, peraltro, avrebbe emanato delle norme che avrebbero esteso, oltre le date stabilite nel Regolamento, il regime di “esenzione” per l'applicazione delle misure volte a realizzare l'accesso, da parte dei terzi, alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati (Decreto 21/10/05 del Ministero delle Attività Produttive; Legge 290/2003). La mancata osservanza delle norme predette da parte della Repubblica Italiana dimostrerebbe, inoltre, che l'Autorità istituita in Italia per la regolamentazione del settore dell'energia - la quale avrebbe dovuto vigilare sull'attuazione dello stesso Regolamento comunitario 1128/2003 - non ha operato efficacemente.

Stato della Procedura

Il 24 giugno 2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 - Energia**Procedura di infrazione n. 2006/2378 – ex art. 258 del TFUE**

“Incompleta trasposizione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea ha contestato l'incompleta attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia, che, ai sensi dell'art. 15, sarebbe dovuta essere trasposta interamente entro il 4 gennaio 2006. In particolare, l'art. 7 di tale Direttiva prevede che gli Stati membri istituiscano un sistema che garantisca il rilascio di “certificati energetici” - a favore dei futuri proprietari, acquirenti o locatari - in caso di costruzione, compravendita o locazione di un edificio. In proposito, l'Italia emanava il Decreto Legislativo del 19 agosto 2005, n. 192. Successivamente veniva comunicato alla Commissione il testo del Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, che, modificando opportunamente l'art. 6, paragrafi 3 e 4 del predetto Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dava attuazione al sopra citato art. 7 della Direttiva, concernente gli “attestati energetici” in questione. Tuttavia tale disciplina, attuativa dell'art. 7 stesso, veniva abrogata dall'art. 35 della Legge n. 133, del 6 agosto 2008, per cui in Italia, attualmente, nessuna normativa prevede più l'obbligo di consegna di un attestato di certificazione energetica in caso di vendita o di locazione di un immobile. Peraltro detto “attestato di certificazione” dovrebbe essere elaborato da parte di “esperti qualificati e/o riconosciuti” operanti in modo indipendente. La vigente normativa italiana, invece, prevede che, nel caso in cui gli immobili presentino un rendimento energetico molto basso e un costo molto alto, la certificazione possa essere sostituita da un'autodichiarazione del proprietario o locatario del bene, che affermi come l'edificio appartenga alla classe energetica G (la più bassa) e come i costi per la gestione siano molto elevati. Al riguardo, la Commissione osserva che nessuna disposizione della Direttiva, sopra menzionata, consente di sostituire una certificazione - redatta da un tecnico indipendente - con un'autocertificazione del titolare dell'immobile, neppure con riferimento agli immobili con rendimento molto basso. L'autodichiarazione del proprietario, infatti - anche ammesso che quest'ultimo si trovi in possesso delle nozioni tecniche adeguate - non è assistita, ovviamente, dal requisito della richiesta neutralità. La Commissione precisa, infine, di non essere a conoscenza di nessun provvedimento che, in Italia, abbia attuato la normativa di cui all'art. 9 della predetta Direttiva 2002/91/CE, il quale impone che i sistemi di condizionamento dell'aria, la cui potenza nominale utile sia superiore a 12 kW, vengano periodicamente ispezionati. In definitiva, pertanto, con la mancata trasposizione in Italia delle disposizioni sopra indicate, l'Italia stessa risulterebbe aver violato l'art. 15 della Direttiva, che impone agli Stati membri di garantire la sua attuazione entro il 4 gennaio 2006, prorogabile al massimo, per quanto riguarda alcune norme - fra cui l'art. 7 – fino al 4 gennaio 2009.

Stato della Procedura

In data 28 settembre 2011 è stato notificato un parere motivato complementare ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura ha comportato un primo impatto finanziario negativo, in base alle disposizioni di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192. Come dalle previsioni menzionate, gli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3 - pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 - sono stati coperti mediante utilizzo delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 119, lettera a), della Legge 24 agosto 2004, n. 239.

Scheda 6 - Energia**Procedura di infrazione n. 2006/2057 – ex art. 258 del TFUE**

“Trasposizione non conforme alla Direttiva comunitaria sul mercato interno dell’elettricità”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea contesta la non attuazione dell’art. 3, par.1 e 2 della Direttiva 2003/54/CE sul mercato interno dell’elettricità. Il menzionato primo paragrafo impone il principio della concorrenza nell’ambito del mercato dell’energia elettrica, facendo carico agli Stati membri, pertanto, di astenersi dal discriminare gli operatori mediante attribuzione di diritti ed obblighi diversi da impresa ad impresa. Tuttavia, il succitato par. 2 dell’art. 3 ammette una deroga a tale principio, nella misura in cui essa si presta al perseguitamento dell’interesse generale: è pertanto consentito alle Autorità pubbliche di intervenire sul mercato dell’energia elettrica, stabilendo, a carico delle relative imprese, vari obblighi in funzione di tutela del consumatore. Nell’ambito degli obblighi predetti, rientra quello di garantire ai clienti prezzi “ragionevoli”, in modo che il servizio raggiunga anche gli utenti più svantaggiati economicamente. Comunque, sempre al par. 2 del succitato art. 3, si impone che il predetto intervento dello Stato, nel settore dell’energia, non pregiudichi la libera concorrenza: in proposito, la Corte di Giustizia UE ha precisato le condizioni alla stregua delle quali un intervento pubblico per fini sociali potrebbe conciliarsi con le esigenze del mercato (sentenza Federutility, C-265/08). In Italia, il Decreto Legge 18/6/2007 n. 73 stabilisce che i distributori locali di energia elettrica - che fino al momento della liberalizzazione del mercato hanno erogato i loro servizi sia agli utenti domestici che alle piccole imprese - continuino ad essere obbligati, anche in seguito all’apertura del mercato stesso, alla fornitura delle loro prestazioni a prezzo “regolamentato”, almeno sino a quando i consumatori predetti non stipulino un nuovo contratto con imprese di maggiore gradimento. L’esistenza di prezzi “regolamentati”, di per sé contrastante con un libero mercato (nel quale i prezzi si fissano solo in base all’incontro della domanda e dell’offerta), è stata giustificata dalle Autorità italiane sulla base del rilievo per cui, quando la liberalizzazione di un mercato è ancora agli inizi, i prezzi non si definirebbero immediatamente. Pertanto - verificandosi una situazione di incertezza, che scoraggerebbe i clienti dal rivolgersi ad un’impresa nuova per l’erogazione delle forniture di energia elettrica - lo Stato verrebbe incontro all’utenza imponendo, ai vecchi distributori, di continuare le forniture. La “regolamentazione” dei prezzi medesimi, poi, si spiegherebbe con la sopra menzionata esigenza di tutelare le fasce più deboli dei clienti. In risposta, la Commissione osserva che la disciplina italiana è in ogni caso incompatibile con le norme europee, in quanto eccessivamente limitativa della concorrenza. In proposito, la Commissione ritiene non soddisfatti i requisiti individuati dalla suddetta sentenza “Federutility” circa la legittimità di un’ingerenza dello Stato nel settore in questione: si rileva, in primo luogo, che la normativa italiana non delimita nel tempo la regolamentazione dei prezzi, osservandosi, inoltre, che tale regolamentazione, in quanto distorce la concorrenza, è sproporzionata rispetto allo scopo della continuità dell’erogazione del servizio. Essa continuità, infatti, potrebbe essere perseguita mediante opportune azioni, da parte dello Stato, dirette a facilitare la stipula di nuovi contratti fra gli utenti e le imprese entrate nel mercato a seguito della sua liberalizzazione.

Stato della Procedura

Il 6 aprile 2011 è stato inviato un parere motivato complementare ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

PAGINA BIANCA

Fiscalità e Dogane

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
Scheda 1 2011/4081	Rettifica dell'IVA fatturata	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2011/0479	Mancata attuazione della Direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 3 2011/0478	Mancata attuazione della Direttiva 2009/69/CE che modifica la Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune IVA in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 4 2010/4141	Regime fiscale del trasferimento della residenza di soggetti esercenti impresa in altro Stato dell'UE o SEE ("Exit tax") in Italia	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 5 2009/4117	Deducibilità dell'imposta per i contratti di affitto agli studenti fuori sede- Art. 15 Testo Unico delle Imposte sui redditi.	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 6 2008/4219	Non corretta applicazione della Direttiva IVA 2006/112/CE per gli aeromobili e le navi	PM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2008/2164	Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 8 2008/2010	Non corretto recepimento della Direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	MMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 9 2007/2270	Mancato recepimento di risorse proprie conseguenti all'importazione di banane	PMC	Sì	Variazione di stadio (da PM a PMC)
Scheda 10 2006/2550	Regime speciale IVA per le agenzie di viaggio in Italia	RC C-236/11	No	Stadio invariato

**PROCEDURE INFRAZIONE
FISCALITA' E DOGANE**

Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
Scheda 11 2006/2380	Assenza di revisione giudiziaria in alcune questioni doganali relative ai rimborsi seguite dalle Autorità doganali italiane.	PM	Sì	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 12 2005/2117	Riscossione a posteriori dei dazi — accreditamento risorse proprie	SC C-423/08	Sì	Stadio invariato
Scheda 13 2004/4350	Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita	SC C-540/07	Sì	Stadio invariato
Scheda 14 2003/4826	Rilascio autorizzazione apertura magazzini doganali	SC C-334/08	Sì	Stadio invariato
Scheda 15 2003/2246	Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 16 2003/2182	Accertamento risorse proprie e messa a disposizione (1998-2002)	SC C-239/06	Sì	Stadio invariato
Scheda 17 1985/0404	Risorse proprie. Mancata riscossione dazi doganali	SC C-387/05	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2011/4081 - ex art. 258 del TFUE**

“Rettifica dell’IVA fatturata”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea rileva la non compatibilità, con il diritto UE, di alcune disposizioni della normativa italiana sull’IVA, specificatamente dell’art. 60 del D.P.R. 633/72. In premessa, si riassumono i criteri di funzionamento dell’imposta in questione: ogni soggetto che, nel territorio di uno Stato membro UE, si rende cedente di beni o prestatore di servizi - dietro pagamento di un corrispettivo da parte dei rispettivi cessionari del bene stesso, ovvero dei destinatari del medesimo servizio – è tenuto a pagare il tributo in questione. Questo, tuttavia, anche se formalmente gravante il cedente o il prestatore (definiti, infatti, soggetti “passivi” dell’imposta), di fatto viene “scaricato” sull’acquirente dei beni ceduti o sul destinatario dei servizi erogati. Tale trasferimento di imposta si attua attraverso il meccanismo per cui il prezzo, come applicato dal cedente/prestatore alla controparte, viene maggiorato in misura corrispondente all’importo dell’imposta di cui si tratta. Pertanto, l’IVA risulta “neutrale” per il soggetto passivo che pure ne è formalmente percosso (cedente o prestatore), in quanto, sostanzialmente, incide su un diverso soggetto, che è quello che assume la posizione di controparte nell’ambito della cessione del bene o della prestazione del servizio (essendo cessionario o destinatario del servizio). Quindi, il soggetto formalmente debitore dell’IVA (cedente/prestatore) ne esegue effettivamente il pagamento in favore dell’Amministrazione fiscale, ma corrisponde, in sostanza, un tributo versato da altri (si dice, al riguardo, che il soggetto “passivo”, che è il cedente/prestatore, si comporta nei confronti del cessionario/destinatario come un “rappresentante” del fisco, o “sostituto di imposta”). Ora, l’art. 60 sopra menzionato regola il caso in cui il cedente/prestatore - dopo aver esposto un certo importo dell’IVA nella fattura rilasciata al cessionario/destinatario e aver pagato lo stesso importo al Fisco – nel corso degli accertamenti fatti dall’Amministrazione Fiscale medesima, risulti aver pagato un’IVA di importo inferiore a quello dovuto per legge. In tal caso, la legislazione interna italiana prevede che detto soggetto “passivo” corrisponda al Fisco tale supplemento di imposta, senza, tuttavia, essere legittimato - così come vorrebbe il meccanismo tipico dell’IVA - a rivalersi nei confronti della controparte e a “scaricare” su di essa l’onere del prelievo così maggiorato. Tale divieto di rivalsa, e quindi di “scarico” dell’imposta nei confronti del cessionario del bene o destinatario del servizio, è stato previsto per inasprire la sanzione nei confronti degli evasori dell’IVA e aumentare il deterrente contro detta evasione, ma è stato considerato dalla Commissione in contrasto con il principio della neutralità dell’IVA stessa, alla base della disciplina europea in materia. Infatti, nel caso predetto - relativo all’accertamento successivo della debenza di un’imposta IVA maggiore di quella pagata volontariamente - il divieto di rivalsa sulla controparte, non consentendo lo scarico del tributo sull’acquirente del bene/destinatario del servizio, non neutralizza più, nei confronti del cedente/prestatore, l’effetto della stessa imposizione.

Stato della Procedura

Il 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2011/0479 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, non sia stata ancora recepita nell'ambito dell'ordinamento nazionale italiano.

Ai sensi dell'art. 2 della suddetta Direttiva 2009/162/UE, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee al recepimento della stessa nei rispettivi diritti interni, entro la data del 1° gennaio 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene al riguardo, dal momento che dette misure non le sono state ancora comunicate, che le medesime non siano state adottate, concludendo pertanto che la Direttiva 2009/162/UE non ha ancora trovato attuazione in Italia.

Stato della Procedura

Il 27 ottobre 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/162/UE mediante le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, della Legge “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge Comunitaria 2010”. Di conseguenza, in data 27 febbraio 2012, la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 3 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2011/0478 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/69/CE che modifica la Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune IVA in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2009/69/CE, che modifica la Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune IVA in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione, non sia stata ancora trasposta nell'ordinamento nazionale italiano.

Ai sensi dell'art. 2 della stessa, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, entro la data del 1° gennaio 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene al riguardo, dal momento che dette misure non le sono state ancora comunicate, che esse non siano state ancora adottate, concludendo pertanto che la Direttiva 2009/69/CE non ha ancora trovato attuazione in Italia.

Stato della Procedura

Il 2 novembre 2011 la Commissione ha inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Le Autorità italiane hanno attuato la Direttiva 2009/69/CE mediante l'art. 8, comma 2, della legge “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge Comunitaria 2010”. A seguito di tale attuazione, il 27 febbraio 2012 la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 4 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2010/4141 - ex art. 258 del TFUE**

““Exit tax” in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violato l’art. 49 del Trattato sul funzionamento della UE (TFUE), sulla “libertà di stabilimento” delle imprese nel territorio di tutti gli Stati UE, nonché l’art. 31 dell’Accordo SEE, che estende lo stesso principio al territorio di tutti gli Stati facenti parte dello stesso SEE (Spazio Economico Europeo). Il riconoscimento di tale libertà verrebbe inficiato dalla disciplina fiscale italiana, applicabile quando un’impresa commerciale trasferisce la propria sede legale, o la sede effettiva, o le proprie attività, dall’Italia ad un diverso Stato UE o SEE, ovvero quando la stessa impresa dispone la cessazione dell’attività di una sua organizzazione stabile posta in Italia. Al riguardo, l’art. 166 del TUIR stabilisce che le ipotesi suddette - seppure tecnicamente diverse dalle fattispecie della “cessione” dell’azienda ad altro titolare o della “liquidazione” della stessa azienda - vengano assoggettate al medesimo trattamento fiscale previsto per queste ultime. Pertanto - come quando, nel caso di cessione o di liquidazione dell’impresa, vengono soggette ad imposta le c.d. “plusvalenze” date dalla differenza fra il prezzo di alienazione del bene di impresa ed il valore, inferiore, che viene attribuito allo stesso bene nelle scritture contabili dell’impresa medesima - così, anche in caso di trasferimento all’estero della sede o delle attività dell’impresa, vengono soggette ad imposizione fiscale le “plusvalenze” generate da tale differenza. Ovviamente, le plusvalenze relative al trasferimento in altro Stato UE o SEE della sede o delle attività, o alla chiusura di un centro stabile in Italia, non sono “effettive”, ma “latenti”. Infatti, nei casi considerati, non si realizza nessuna vera cessione dell’impresa. Dette plusvalenze, quindi, sono meramente potenziali, perché riferite a quelle che potrebbero effettivamente realizzarsi ove, dopo il trasferimento o dopo la chiusura, si procedesse alla liquidazione dei cespiti aziendali. In proposito, la Commissione ha considerato la circostanza per cui la legge italiana, come sopra rappresentata, non prevede nessuna tassazione di plusvalenze nel caso in cui i trasferimenti di sede o attività siano interni al territorio italiano. In ragione di tale disparità di trattamento, pertanto, la Commissione ritiene che la “exit tax” disincentivi l’espansione delle imprese italiane nel mercato estero, in quanto quest’ultima risulta fiscalmente più onerosa rispetto alle ipotesi del trasferimento - o cessione di sede o di stabilimenti - esclusivamente nell’ambito del territorio italiano. Ne deriverebbe, pertanto, una limitazione della libertà di “stabilimento”, intesa, nel caso di specie, come libertà degli operatori di ogni Stato UE o SEE (e quindi anche degli operatori italiani), di trasferire in altro Stato UE o SEE componenti strutturali della propria impresa.

Stato della Procedura

Il 24/11/10 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Con l’abolizione delle “exit tax” verso Paesi UE o SEE - come richiesto dalla Commissione - si verificherebbe la perdita di entrate fiscali. Al riguardo, il processo di adeguamento della normativa italiana, nel senso della soppressione delle imposte suddette, non è ancora stato ultimato.

Scheda 5 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2009/4117 - ex art. 258 del TFUE**

“Deducibilità dell’imposta per i contratti di affitto agli studenti fuori sede”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione del principio della “libertà di circolazione delle persone” in tutta l’area UE (artt. 21, 45 e 49 del TFUE), esteso anche all’area SEE (Spazio Economico Europeo). Con tale normativa europea confliggerebbero alcune disposizioni della legislazione fiscale italiana, relative agli studenti residenti fiscalmente in Italia, i quali abbiano stipulato contratti di locazione (Legge n. 431/1998), nonché altri tipi di locazione o di assegnazione in godimento di immobile, con enti universitari o altri enti senza fine di lucro riconosciuti dall’ordinamento italiano. Detti studenti, dunque, possono detrarre, dall’imposta loda sul reddito, sino al 19% dei canoni dovuti, sempre che questi non superino i 2633 Euro (art. 15, lett. sexies TUIR). Detto vantaggio fiscale, tuttavia, sarebbe limitato agli studenti iscritti ad un corso di laurea presso l’Università di un Comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 km e ubicato in una Provincia diversa. I requisiti suddetti, pertanto, subordinano lo sgravio fiscale, di cui si tratta, alla sussistenza di circostanze esclusive al diritto interno italiano: ne costituisce prova il fatto che gli enti di istruzione universitaria, concedenti in godimento l’alloggio, debbano non solo essere riconosciuti dall’ordinamento nazionale, ma debbano altresì situarsi in distretti amministrativi peculiari al territorio italiano. Sotto quest’ultimo profilo, infatti, la normativa italiana dispone che tali enti debbano essere ubicati in “Comuni” diversi da quello di residenza e in “Province” diverse da quelle cui appartiene il Comune di residenza. Un tale beneficio fiscale, pertanto, risulta inapplicabile ai contratti di locazione, o affini, che gli studenti residenti fiscalmente in Italia hanno stipulato circa immobili siti non in Italia, ma in altri Stati membri della UE o del SEE, in quanto iscritti a corsi di laurea presso Università degli stessi Stati UE o SEE. Ne deriverebbe che gli studenti residenti in Italia verrebbero indotti a frequentare Università italiane piuttosto che analoghi istituti transfrontalieri, attirati dalla prospettiva di un trattamento fiscale più favorevole. Si determinerebbe, pertanto, una lesione alla “libertà di circolazione” di detti studenti (vedi sopra). Le Autorità italiane hanno addotto che l’estensione di detto beneficio tributario anche a situazioni transfrontaliere, come richiesto dalla Commissione, porrebbe a repentaglio il rispetto dei vincoli di bilancio. In risposta, la Commissione ha ricordato che le esigenze di bilancio non possono giustificare la deroga alle libertà fondamentali di cui ai Trattati.

Stato della Procedura

Il 30/9/10 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Con l’art. 16 della Legge 15/12/2011 n. 217 (Legge comunitaria 2010), la detrazione fiscale in oggetto è stata estesa anche agli studenti, residenti fiscalmente in Italia, che risultino titolari di rapporti onerosi di godimento su immobili siti in altri Stati UE o SEE, in rapporto all’iscrizione presso Università di quegli stessi Stati. L’allargamento di tale trattamento fiscale, operante dall’1/1/2012, implica una diminuzione del gettito delle entrate dello Stato, stimata in 28 milioni di Euro per il 2013 e in 16 milioni di Euro per tutti gli anni successivi. In base al comma 3 dello stesso art. 16, a tale onere si provvederà mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 10, co. 5, del Decreto Legge 29/11/2004 n. 282, convertito dalla L. 27/12/2004 n. 307.

Scheda 6 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2008/4219 – ex art. 258 del TFUE.

“Non corretta applicazione della Direttiva IVA – Dir. 2006/112/CE – per gli aeromobili e le navi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze; Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione dell'art. 148 della Direttiva 2006/112/CE, relativo alle operazioni di trasporto internazionale esenti da imposta IVA. In particolare, le lettere a) e c) dell'articolo citato prevedono che operazioni come il rifornimento, il vettovagliamento, la manutenzione, la riparazione e altri servizi direttamente destinati a sopperire ai bisogni delle navi, vadano esenti da IVA, a condizione che ricorrono determinate circostanze. In particolare, le sopra indicate prestazioni e cessioni di beni si sottraggono all'imposta soltanto quando le navi, nei riguardi delle quali vengono eseguite - siano esse adibite al trasporto a pagamento di passeggeri (i), o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca (ii) - vengano destinate a navigare in “alto” mare. Di conseguenza le stesse operazioni, eseguite nei riguardi delle medesime tipologie di navi, rimangono assoggettate ad IVA quando la navigazione si svolge interamente nelle acque territoriali. La ragione di tale distingue, ribadito anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, attiene al fatto che la navigazione in alto mare viene equiparata, ai fini dell'IVA, alle esportazioni, per le quali vige il principio in base al quale l'operazione deve essere tassata solo dallo Stato ove i prodotti saranno consumati. Pertanto, le operazioni sopra considerate saranno imposte soltanto nello Stato estero di approdo della nave stessa. Per converso, la Legge italiana (c.d. IVA 2) di attuazione della Direttiva in questione prevede, al suo articolo 8 bis, che tutte le attività di cui sopra vengano esentate dall'imposta, senza distinguere fra navigazione in alto mare e navigazione costiera, in tal modo creando un'illegittima estensione dell'immunità dall'applicazione dell'IVA. Inoltre, la Commissione osserva che l'esenzione di cui all'art. 148 della Dir. 2006/112/CE ricomprende tutte, in generale, le prestazioni rivolte a sopperire ai bisogni “diretti” delle navi e degli aeromobili, senza indicare, nello specifico, tipologie particolari. Al contrario, il Decreto italiano di attuazione prevede un elenco tassativo di attività determinate, con ciò escludendo dall'esenzione le categorie non menzionate. La normativa italiana, infine, esenta da IVA tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite in favore dello Stato, mentre la Direttiva consente, al massimo, che gli Stati membri esentino, se tale era la situazione all'1/1/1978, le medesime attività solo se eseguite per “navi da guerra”. Anche in tal caso, dunque, il legislatore italiano ha esentato dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) una larga fascia di operazioni che la Dir. 2006/112/CE, invece, ha assoggettato ad IVA.

Stato della Procedura

In data 19 maggio 2011 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'accoglimento delle censure comunitarie produrrebbe, nell'immediato, un aumento delle entrate solo con riferimento all'introduzione dell'IVA sulla cessione delle navi da guerra allo Stato, essendo lo Stato stesso un consumatore finale. Tale aumento si aggirerebbe sui 6 milioni di euro annui. Tuttavia, il corrispettivo aumento della spesa necessaria all'adeguamento delle dotazioni di bilancio, renderebbe neutrale, in definitiva, l'effetto finale sulla finanza pubblica.

Scheda 7- Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2008/2164 – ex art. 258 del TFUE.**

“Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che la normativa italiana, relativa all'applicazione di un'accisa “ridotta” sulle benzine e sul gasolio per motori nella regione Friuli Venezia - Giulia, sarebbe incompatibile con la Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. Tale Direttiva non ammette che singole Regioni riducano le accise sul loro territorio. Per converso, la Legge n. 549/85, come modificata dalla Legge 28 dicembre 2007, ammette la riduzione, in base a norma regionale, del prezzo al consumo del carburante e del gasolio per autotrazione. Si premette che l'accisa di cui si tratta è un'imposta di fabbricazione su tali prodotti, gravante sul loro “fabbricante”. Tuttavia il fabbricante stesso, il quale è il debitore di detta imposta e ne deve eseguire il pagamento, la “scarica”, di fatto, sul “distributore” del carburante al quale vende il suo prodotto, mediante un aumento del prezzo di vendita per un importo corrispondente. Il distributore, a sua volta, “scarica” l'accisa sul consumatore finale della merce, applicando una simmetrica maggiorazione di prezzo nei suoi confronti. Ora, il combinato disposto della sopra citata L. 549/85 – la quale consente alle Regioni di introdurre una diminuzione del prezzo del gasolio e della benzina – e della Legge regionale Friuli Venezia-Giulia n. 47/1996, prevede che una quota dell'accisa riscossa affluisca all'erario della Regione. D'altra parte, le stesse norme prevedono che la Regione applichi delle riduzioni di prezzo a favore di certe categorie di consumatori del prodotto energetico, a condizione che risiedano nel territorio regionale. Quindi, i distributori del carburante e del gasolio, sui quali è già stata scaricata l'accisa da parte dei produttori, non possono a loro volta scaricare, in tutto, l'accisa sul consumatore, in quanto sono obbligati alla riduzione dei prezzi applicati nei confronti del consumatore medesimo. Ma la normativa regionale prevede che i distributori ottengano il rimborso, da parte dei produttori, delle somme corrispondenti alla riduzione di prezzo applicata e che, per parte loro, i produttori vengano rimborsati, da parte della Regione, delle somme già da essi rimborsate ai distributori. Tale ultimo rimborso viene eseguito con gli importi già corrisposti dai produttori in conto della quota di accisa già gravante su di essi, traducendosi, pertanto, in un rimborso dell'accisa stessa e quindi in una sua riduzione.

Stato della Procedura

Il 27 novembre 2008 è stata notificata una costituzione in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Ai fini del superamento delle obiezioni sollevate dalla Commissione, è stata emanata la Legge regionale Friuli Venezia Giulia dell'11 dicembre 2010, n. 14.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura implica un impatto positivo sul bilancio pubblico, in termini di aumento delle entrate, mediante la soppressione della riduzione dell'accisa sui prodotti energetici, come applicata dal Friuli Venezia – Giulia.

Scheda 8 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2008/2010 – ex art. 258 del TFUE.****“Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.****Violazione**

La Commissione europea sostiene che alcune norme del D.P.R. 633/72 contrastino con la Direttiva 2006/112, in quanto escludono dall’IVA alcune operazioni che dovrebbero esserne colpite o che dovrebbero, quanto meno, essere qualificate “esenti”. L’art. 2 di essa Direttiva impone l’IVA a tutte le cessioni di beni e le erogazioni di servizi eseguite, dietro corrispettivo, da un soggetto “passivo”, inteso come l’esercente di un’attività oggettivamente economica, risultando indifferente lo scopo, lucrativo o meno, della stessa attività. L’art. 132 della Direttiva prevede, al massimo, che “determinate” attività economiche, in quanto finalizzate ad uno scopo “pubblico” (si noti: solo le attività espressamente enumerate dalla Direttiva e non “tutte” le attività di interesse pubblico), possano essere “esenti”, ma non “escluse” (quindi, in quanto meramente “esenti”, tali da concorrere, in ogni caso, alla formazione dell’imponibile IVA e da essere soggette a fattura e registrazione). In difformità dalla normativa comunitaria e dall’irrilevanza, ai fini IVA, dello scopo dell’attività di impresa, si porrebbe l’art. 4, co. 4°, del citato D.P.R. 633/72. Esso dispone, infatti, che gli enti diversi dalle società “commerciali” (società di persone, associazioni, et..) - che esercitino un’attività finalizzata al profitto solo in via secondaria, mentre la loro attività principale non è orientata a scopi di lucro - non sono assoggettati ad IVA per le transazioni, dietro corrispettivo, eseguite in relazione a detta attività principale non lucrativa. Sempre l’art. 4 del D.P.R. prende in considerazione, inoltre, l’ipotesi che gli enti predetti cedano beni o eroghino servizi in favore dei loro associati – in cambio dell’aumento della quota associativa ovvero dietro corrispettivo specifico. Tali operazioni - che per il diritto europeo sarebbero sempre “commerciali” (in quanto sia la maggiorazione della quota che l’esborso specifico sono dei corrispettivi e, quindi, indizio di “commercialità”) e, dunque, soggette ad IVA - per la disciplina italiana risultano escluse da tale imposta quando siano afferenti ad una finalità “pubblica”. Al riguardo, la Commissione eccepisce che tali fattispecie, a rigore, non dovrebbero essere “escluse” dall’IVA. Le medesime, tuttavia, potrebbero essere considerate “esenti”, sempre a condizione che: non avvengano dietro corrispettivo; laddove si presentino come cessioni di beni, non siano autonome ma connesse ad un servizio attinente lo scopo dell’ente; l’esonazione concessa non alteri la concorrenza; la finalità “pubblica” dell’ente sia riconducibile esclusivamente ad una delle ipotesi di cui all’art. 132 della Direttiva 2006/112.

Stato della Procedura

Il 3/6/2010 è stata notificata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE. L’Agenzia delle Entrate ha predisposto una nota difensiva il 10/11/2009, prot. 2009/161982.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento alle censure comunitarie comporta: 1) che alcune operazioni “escluse” passino ad un regime di mera “esenzione”: in tal caso l’aumento di gettito fiscale sarebbe trascurabile; 2) altre operazioni “escluse” passino ad un regime di “imposizione”: in questa ipotesi l’aumento degli introiti fiscali non è al momento quantificabile, mancando dati generali e di dettaglio.

Scheda 9 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2007/2270 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato trasferimento di risorse proprie conseguente all’importazione di banane fresche”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze; Agenzia Dogane.

Violazione

La Commissione europea rileva che, in ordine alle operazioni di sdoganamento, in Italia, delle banane fresche importate nel periodo 1998-2003, è stata violata la normativa comunitaria in materia di risorse proprie. In particolare, è stato constatato come i servizi doganali italiani abbiano accettato tutte le dichiarazioni doganali che, con riferimento al peso delle banane importate, indicavano un valore “standard”, laddove un’ispezione comunitaria ha rilevato che il peso reale delle merci era quasi sempre superiore a tale parametro. La Commissione ritiene che il peso di 18, 14 Kg, indicato nelle dichiarazioni doganali controllate, sia fittizio, in quanto esso corrisponde al così detto “peso minimo garantito”: in ragione del fatto per cui il peso delle banane diminuisce durante il viaggio dall’Africa all’Europa – in concomitanza con la loro maturazione - l’esportatore deve garantire che al peso minimo delle partite di merce raggiunga una soglia standard, che è appunto fissata in 18,14 Kg. Tale peso standard, tuttavia, individuato in riferimento ai rapporti contrattuali e sicuramente applicabile nell’ambito di questi, non può essere adottato per i diversi fini della normativa doganale, la quale prescrive che il dazio debba applicarsi al peso “reale” della merce e non ad uno convenzionale. Quindi, la Commissione ha invitato l’Italia a ricalcolare i maggiori diritti doganali dovuti dal 1998 ad oggi, in ogni caso in cui sia stato dichiarato un peso pari a 18, 14 Kg. Ai fini di tale rettifica, è stato suggerito di assumere, come peso di riferimento, il “peso medio” della merce, da computarsi in base alle risultanze dei controlli a campione presso i singoli Uffici. Le Autorità italiane sostengono, al riguardo: 1) che gli Uffici doganali italiani hanno eseguito correttamente i controlli sulla legittimità delle dichiarazioni doganali, poiché la quantità di controlli espletata supera addirittura la soglia minima del 10% come peraltro fissata dalla stessa normativa doganale UE; 2) che la Commissione, mentre ritiene fittizio il peso di 18,14 Kg, non addurrebbe prove concrete che le partite di merce controllate dalle Dogane stesse, effettivamente, avessero un peso reale superiore al parametro predetto; 4) che, contrariamente a quanto afferma la Commissione, risulta alle Autorità italiane che le dichiarazioni accettate, recanti il peso di 18,14 Kg, rappresentano solo una modesta percentuale, mentre nella maggior parte dei casi sono stati dichiarati pesi compresi fra un minimo di 18,50 ed un massimo di 18, 83 Kg. Al riguardo la Commissione replica che la maggior parte degli stock di banane aveva effettivamente un peso, per stock, superiore a 18,14 KG; che, nonostante tale circostanza, gli Uffici doganali hanno accettato, per gli stessi stock, dichiarazioni indicanti il peso “standard” di cui sopra; che il fatto che l’Italia abbia rispettato, nei controlli, la soglia minima del 10%, non vale a qualificare corretti i controlli eseguiti, in quanto il rispetto della soglia minima vale come esimente solo laddove non siano già state riscontrate anomalie sistematiche nelle importazioni

Stato della Procedura

In data 27 ottobre 2011 è stato inviato un parere motivato complementare ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario in termini di maggiori oneri, quantificato dalla Commissione in € 6.742.210,57 a titolo di risorse proprie (nella fattispecie: prelievi doganali)

Scheda 10 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2006/2550 – ex art. 258 del TFUE.

“Regime speciale IVA per le Agenzie di viaggio in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli articoli da 306 a 310 della Direttiva 2006/112/CE. Detti articoli prevedono un regime “speciale” dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), con riferimento ai servizi resi dalle agenzie di viaggio in favore dei “viaggiatori”. Tale regime dà ulla al trattamento fiscale ordinario, ai fini IVA, delle prestazioni di servizi e cessioni di beni. In generale, infatti, le transazioni di beni o servizi sono soggette ad IVA se eseguite dietro corrispettivo. L’IVA, che grava sul medesimo cedente/prestatore, prevede l’applicazione di un’aliquota ad una base imponibile. Nel sistema ordinario, la base imponibile è costituita dall’importo del corrispettivo stabilito e il gettito dell’imposta affluisce allo Stato, in cui la cessione/prestazione ha avuto luogo. Inoltre: secondo il meccanismo tipico dell’IVA, il cedente/prestatore, se ha acquistato beni/servizi strumentali alla transazione per la quale è soggetto all’IVA stessa, subisce, di fatto, lo “scarico” dell’IVA incidente sull’operatore dal quale ha acquistato i beni o servizi predetti. Perciò, il regime ordinario gli consente di detrarre, dall’imposta IVA a proprio carico, la stessa IVA scaricata dal prestatore/cedente a monte (c.d. IVA a credito). Il regime speciale, per converso, presenta significative divergenze rispetto a quello sopra descritto. Il servizio soggetto a detto regime è quello eseguito, comunemente, dall’agente di viaggio per il viaggiatore: l’agente di viaggio acquista diverse prestazioni localizzate sul territorio di un diverso Stato membro o di diversi Stati membri (es: alloggio sul territorio di uno Stato, viaggio sul territorio di un altro Stato) e, assemblando tali servizi e beni in un pacchetto c.d. “tutto compreso”, li rivende al viaggiatore. Il trattamento IVA applicato al riguardo è il seguente: 1) le prestazioni/cessioni rivendute vengono considerate come un’unica prestazione e – nonostante le singole componenti abbiano luogo sul territorio di uno o più Stati membri diversi da quello in cui è stabilito l’agente di viaggio stesso – l’IVA è dovuta a quest’ultimo Stato; 2) l’aliquota IVA non viene applicata sul corrispettivo ma sul “margin”, cioè sulla differenza fra il corrispettivo stesso e il costo già sostenuto dall’agente per acquistare da altri operatori i beni/servizi rivenduti; 3) l’agente di viaggio non può detrarre l’IVA a credito. Tale sistema impone agli Stati membri di adottare un’interpretazione uniforme dei presupposti della sua applicazione. Tuttavia, risulta attualmente una mancanza di coordinamento: in ragione di questa alcuni Stati UE, in conformità alla Dir. 2006/112, applicano correttamente il regime speciale solo alla prestazione “unica” rivenduta dall’agente al “viaggiatore”, laddove altri Stati UE, fra cui l’Italia, estendono impropriamente detto regime anche al caso in cui la prestazione sia rivenduta ad un altro “agente di viaggio”. Si impone pertanto di sanare tale discrasia, in quanto comportante, fra l’altro, fenomeni distorsivi di “doppia imposizione”.

Stato della Procedura

Il 30/5/11 è stato notificato un ricorso iscritto presso la Corte di Giustizia UE, ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Ove, anche nel sistema fiscale italiano, la rivendita della prestazione “unica” ad altri agenti di viaggio passasse dal regime “speciale” IVA a quello ordinario – come richiesto dalla Commissione - non si determinerebbero effetti finanziari, dal momento che l’attuale regime speciale non comporta, di per sé, alcuna riduzione di imposta, rappresentando soltanto una semplificazione procedurale.